

# Legge elettorale, sei questioni che la rendono "illegittima"

L'ex senatore Enzo Palumbo, componente del Comitato giuridico che ha promosso numerosi ricorsi contro l'Italicum, spiega come e perché è opportuno cambiare

In attesa di conoscere il parere della Consulta sulla Legge elettorale, atteso per il prossimo 24 gennaio, abbiamo rivolto all'ex senatore Enzo Palumbo, componente del Comitato Giuridico che ha promosso numerosi ricorsi presso i Tribunali italiani per sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale numerose questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale ("Italicum"), alcune domande per fare chiarezza su una materia costituita da procedure complesse che la rendono di difficile comprensione per il comune cittadino.

**Quali sono i punti salienti del vostro ricorso alla Consulta?**

All'udienza pubblica del 24 gennaio la Corte Costituzionale esaminerà le sei questioni di legittimità costituzionale poste per primo dal Tribunale di Messina in relazione alla legge elettorale n. 52-2015 il cosiddetto Italicum, e poi, a seguire, dai Tribunali di Torino, Perugia e Trieste (due q. l. c.), e Genova (quattro q. l. c.).

Ne deriva che il ricorso messinese è quello che ha maggiore ampiezza di argomenti, ed è proprio su tali che mi soffermerò, essendo sostanzialmente identiche quelle proposte dai tribunali di Torino, Perugia e Trieste, e, solo marginalmente, difformi quelle proposte dal Tribunale di Genova.

## RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

La prima questione riguarda la violazione dei principi che presidono alla cosiddetta rappresentanza territoriale, nel senso che il meccanismo maggioritario insito nell'Italicum, specie in occasione del ballottaggio, rompe il collegamento delle circoscrizioni e dei collegi territoriali con le liste presenti nella circoscrizione e coi relativi candidati; potrà ad esempio capitare che una lista e un candidato massicciamente votati in una circoscrizione risultino pretermessi a favore di altra lista o altro candidato di un diverso territorio, magari lontanissimo dal primo, e che hanno ricevuto ben minori suffragi, così trasferendo i seggi da una circoscrizione all'altra.

La seconda e la terza questione che il Tribunale di Messina ha trattato congiuntamente, riguardano la violazione dei principi che presidono alla rappresentanza democratica, sia al primo turno sia, e ancora di più, al ballottaggio. Al primo turno potrà infatti accadere che un partito che ha conseguito il 40% dei voti validi ottenga 340 seggi, cioè il 55% dei 618 disponibili, conseguendo 93 seggi in più di quelli che proporzionalmente gli spetterebbero; in sostanza la preferenza di chi ha votato per questo partito finirà per valere molto più del voto di chi ha scelto una lista minoritaria, mentre, secondo la Costituzione, ogni voto deve essere eguale. Peggio, ancora avviene al ballottaggio; può infatti accadere che la seconda lista risultata minoritaria al primo turno, magari con una percentuale alquanto bassa di voti, vinca il ballottaggio, aggiudicandosi i 340 seggi; a questo punto il differenziale tra il valore dato al voto per la lista vincente e quello degli altri voti diventerà ben maggiore e il premio di maggioranza sarà tanto maggiore quanto minore sarà stata la percentuale conseguita da questa lista al primo turno: quest'ultima questione è stata sostanzialmente sollevata,



*Abbiamo chiesto alla Corte di volersi autorimettere una questione che il Tribunale di Messina non ha recepito, e cioè l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo che ha portato all'italicum*

con qualche distinzione, anche dagli altri quattro Tribunali. Al premio di maggioranza, che già altera il valore del voto di cittadini, si aggiunge poi una soglia di sbarramento del 3% per accedere alla distribuzione dei seggi, con un ulteriore effetto maggioritario senza che ce ne sia alcun bisogno: le due cose, premio e soglia, non possono stare insieme, perché moltiplicano gli effetti distorsivi della rappresentanza democratica, penalizzando elettori e candidati.

## CAPILISTA BLOCCATI

La quarta questione riguarda i capilista bloccati nei 100 collegi plurinominali, in cui si può dare una preferenza solo ai candidati non capilista; è prevedibile che almeno 100 capilista del partito vittorioso saranno eletti senza essere stati scelti dagli elettori, mentre per le liste minoritarie, che non potranno conseguire più di un seggio per ciascun collegio, saranno eletti solo i capilista, i quali potranno candidarsi in dieci collegi diversi, potendo poi optare a loro discrezione per un

